

Convenzione tra Città di Asti e Agenzia Piemonte Lavoro per il progetto “RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR – Misura 1.7.2.

In attuazione della deliberazione n. 120 del 11/03/2025 della Città di Asti e della determinazione direttoriale n. 160 del 13/03/2025 di Agenzia Piemonte Lavoro con cui i suddetti enti approvano lo schema della presente Convenzione,

PREMESSO CHE

- a) in data 10 gennaio 2023 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale – D.T.D., l’Accordo ex art.15 Legge 7 agosto 1990, n.241 per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”;
- b) Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore della Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del PNRR, finanzia la costituzione di reti locali per la creazione di punti di facilitazione digitale dove erogare servizi a vantaggio della cittadinanza quali, ad esempio, la formazione e/o l’assistenza personalizzata individuale, la formazione online e la formazione di gruppo sia in presenza che attraverso canali online;
- c) la Regione Piemonte ha proceduto, con D.D. 178 del 14/4/2023, all’approvazione del Bando non competitivo per l’attuazione della Misura 1.7.2 e successivamente, con D.D 563 del 20/12/2023, ha approvato le progettualità presentate dai soggetti sub-attuatori, tra i quali Città di Asti, e concesso i relativi importi finanziari;
- d) alla Città di Asti è demandata la costituzione della suddetta Rete di servizi e punti di facilitazione digitale nel territorio comunale;
- e) il progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” si pone come obiettivo generale l’incremento delle competenze digitali al fine di favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie da parte dei cittadini.

Intende, inoltre:

- promuovere i diritti di cittadinanza digitale attiva e semplificare il rapporto tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, incentivando l’accesso dei servizi online sia afferenti a soggetti privati che a Pubbliche Amministrazioni;

- consentire l'inclusione sociale che deve essere rivolta, con particolare attenzione, alle fasce di popolazione maggiormente esposte al rischio di subire le conseguenze del *digital divide*;
- f) Agenzia Piemonte Lavoro eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro attraverso i Centri per l'impiego e partecipa attivamente a diversi progetti ed iniziative volti a rafforzare l'inclusione socio-lavorativa dei cittadini e delle cittadine che presentano maggiori svantaggi anche attraverso la costruzione di partenariati territoriali finalizzati a stimolare lo scambio di conoscenze, competenze e modalità operative maturate nell'ambito dell'accoglienza, per capitalizzare l'esperienza acquisita dai diversi attori in questi anni sui temi dell'accompagnamento di persone in condizione di fragilità, della convivenza interculturale, dell'inclusione;
- g) La Città di Asti con la Società Acli Service Asti s.r.l., affidataria del servizio "Rete di servizi di facilitazione digitale" ha attivato 4 Punti di facilitazione digitale sul territorio comunale, dove operano i c.d. facilitatori digitali, individuati dalla società affidataria, i quali accompagnano i cittadini e le cittadine nell'acquisizione e sviluppo di competenze digitali;

VISTI

- l'art. 15, L. 241/1990 che sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge e sottoscritti con firma digitale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005;
- il D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive" che ridisegna la normativa di settore e costituisce una rete dei servizi per le politiche attive del lavoro e *«promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale [...] mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei bisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro»*;
- l'art. 30 comma 8 della L.R. 32/2023 che dispone che *«Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro»*;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA LA PRESENTE

CONVENZIONE TRA

La Città di Asti (cod. fisc. 00072360050), rappresentata da Roberto Giorgio Giolito in qualità di Dirigente - Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, nato a (omissis) il (omissis), domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede della Città di Asti in Piazza Catena 3 , e autorizzato alla stipula del presente atto;

E

AGENZIA PIEMONTE LAVORO (cod. fisc. 97595380011), rappresentata da Federica DEYME, in qualità di Direttrice, nata a (omissis) il (omissis) domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ente in Torino, Via Avogadro n. 30 ed autorizzata alla stipula del presente atto,

**CON CUI LE PARTI CONVENGONO E SI
IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e scopo dell'intesa

2. Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso il Centro per l'impiego di Asti, e la Città di Asti si impegnano a collaborare, in forme e modalità gratuite da concordare preventivamente nel dettaglio, al fine di garantire l'opportunità dell'accesso al servizio di facilitazione digitale con particolare riguardo alle fasce più fragili della popolazione, e condividere modalità specifiche utili all'attivazione lavorativa da parte dei cittadini e cittadine fruitori del servizio.

Articolo 3 - Impegni delle Parti e Modalità di esecuzione

1. Agenzia Piemonte Lavoro è disponibile ad ospitare presso i locali della sede del Centro per l'impiego di Asti i facilitatori digitali in orari di apertura al pubblico e con calendario definito mensilmente al fine di erogare le attività previste nell'ambito del progetto.
2. Tali attività prevedono la presenza di uno/a o più operatori/trici messi a disposizione dal progetto, nello specifico i facilitatori individuati dalla società affidataria del servizio "Rete di servizi di facilitazione digitale" della Città di Asti Acli Service Asti srl, come indicato nelle premesse, per l'accompagnamento degli utenti, individualmente o in piccoli gruppi, al fine di accrescere le competenze e le capacità nell'utilizzo di strumenti digitali.
3. Il percorso di accrescimento delle competenze digitali si avvarrà di una serie di schede esplicative relative ai principali servizi digitali regionali e sarà costituito da un mix di sessioni formative sincrone e

asincrone, nel corso delle quali i facilitatori potranno approfondire i diversi temi legati alla cittadinanza digitale.

4. Agenzia Piemonte Lavoro si impegna a mettere a disposizione i locali già in uso al Centro per l'impiego di Asti, garantendo la presenza di un proprio operatore a supporto delle attività previste dal progetto, con particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti digitali utilizzati ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
5. I facilitatori digitali per svolgere le attività nei luoghi sopra individuati, dovranno essere autonomi rispetto alla dotazione informatica e alla connessione internet.

Articolo 4 - Soggetti Responsabili

1. Agenzia Piemonte Lavoro designa quale Responsabile Sara Caron, Responsabile del Centro per l'impiego di Asti.
2. La Città di Asti designa quale Responsabile Roberto Giorgio Giolito, Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi.
3. Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Articolo 5 - Beneficiari

1. I beneficiari delle attività sono i cittadini e le cittadine che si rivolgono al Centro per l'impiego di Asti, interessati a fruire delle attività di supporto digitale, con particolare riferimento al target più vulnerabile, con scarse competenze digitali, difficoltà di accesso ai servizi online e/o a rischio di digital divide.

Articolo 6 - Durata

1. La presente Convenzione si intende stipulata con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e si concluderà in coincidenza del termine del progetto "rete dei servizi di facilitazione digitale, prevista per il 31 dicembre 2025.
2. Sarà diritto di entrambe le Parti recedere dal presente accordo mediante preavviso da comunicare attraverso posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima. Le Parti concordano altresì che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ciascuna di esse possa recedere unilateralmente dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.

3. Alla scadenza le Parti potranno prorogare o rinnovare la presente Convenzione di ulteriori 12 mesi, ovvero di un diverso ulteriore periodo da definirsi concordemente in relazione a eventuali proroghe della scadenza progetto e/o rifinanziamenti comunicati dalla Regione Piemonte, previa espressa volontà in tal senso delle stesse da parte dei rispettivi organi competenti. Resta inteso che la durata della Convenzione, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi, non potrà eccedere i termini previsti per la conclusione delle operazioni legate alla Misura 1.7.2 del PNRR.
4. La cessazione anticipata del presente accordo, qualunque ne sia la causa, ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo di collaborazione già eseguito.

Articolo 7 - Modifiche ed Integrazioni

1. Le Parti concordano che attraverso separati accordi operativi potranno essere definite modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dalla presente Convenzione. I suddetti accordi operativi potranno prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati la cui partecipazione si rendesse utile per una più efficace realizzazione delle attività.
2. Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente Convenzione, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.
3. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti alla Convenzione medesima.

Articolo 8 - Oneri economici

1. Dalla presente Convenzione non discendono oneri economici per le Parti.

Articolo 9 - Codice etico

1. Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono Parte integrante e sostanziale.

Articolo 10 - Rispetto delle norme e delle disposizioni specifiche in materia di PNRR

1. Per la realizzazione delle attività, le Parti si impegnano, in relazione a quanto di loro specifica competenza, a rispettare le norme applicabili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle disposizioni specifiche riguardanti la misura M1C1I1.7.2 "Rete di servizi di

facilitazione digitale”. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi in materia di PNRR stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/241, così come disciplinati dalla normativa nazionale e dai documenti predisposti dall’Unità di Missione del PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (DTD) “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo”, versione n. 5, di Settembre 2024 e “Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016” (nel seguito, Linee Guida), nonché a rispettare eventuali ulteriori disposizioni delle amministrazioni competenti successivamente emanate.

2. Nello specifico, le Parti si impegnano a:

- rispettare le norme relative al principio “Do Not Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- rispettare gli adempimenti relativi ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/24;
- rendersi disponibile nei cinque anni successivi alla conclusione della Misura, a fornire tutta la documentazione relativa all’intervento e ad assicurare la massima collaborazione in caso di audit da parte delle amministrazioni centrali, della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, della Corte dei Conti nazionale, della Guardia di Finanza e di altre autorità di controllo incaricate.

3. Resta inteso che le prescrizioni che discendono dagli articoli 9 e 10 dell’Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241 per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, non si applicano ad Agenzia Piemonte Lavoro.

Articolo 11 - Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Le Parti garantiscono che le attività di cui al presente accordo di collaborazione saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e gli eventuali adempimenti conseguenti saranno concordati tra le Parti in separato accordo, o direttamente nei singoli accordi attuativi.
2. Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’Impiego di Asti si impegna a:
 - fornire l’informazione riguardante i rischi individuati nell’ambiente di lavoro in cui devono operare e quelli derivanti dall’attività espletata, al personale della società Acli Service Asti srl affidataria del

servizio “Rete di servizi di facilitazione digitale” della Città di Asti impegnata nella realizzazione del progetto presso i locali in dotazione al Centro per l’impiego di Asti;

- fornire l’informazione riguardante i comportamenti individuati, da attuare in caso di emergenza (prevenzione incendi, primo soccorso, e altre emergenze identificate).
3. Resta in capo alla Società Acli Service Asti srl affidataria del servizio “Rete di servizi di facilitazione digitale” del Città di Asti realizzare le attività riguardo la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’aggiornamento previsto dall’art. 37 del DLgs. 81/2008 e s.m.i del proprio personale dipendente impegnato nella realizzazione del progetto presso i locali in dotazione al Centro per l’impiego di Asti.
 4. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
 5. Le Parti si impegnano, prima dell’inizio dell’attività, ad effettuare un incontro tra gli addetti del servizio di prevenzione sicurezza di Agenzia Piemonte Lavoro, della società Acli Service Asti srl e della Città di Asti, al termine del quale sarà redatto un verbale di cooperazione e coordinamento in termini di salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 12 - Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa:
 - contro gli infortuni dei propri dipendenti
 - per responsabilità civile verso terzi, del proprio personale (dipendenti) impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione e di coloro (collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività) che potrebbero frequentare i locali per lo svolgimento delle attività comuni di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.

Articolo 13 - Riservatezza

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata della presente Convenzione, e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
 - a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
 - a non utilizzare in alcun modo le Informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione della presente Convenzione;
 - a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti,

documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei

termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa prevista a tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018, oltre che ai sensi di ogni altra norma applicabile in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare lecitamente i dati personali degli interessati il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Articolo 15 - Registrazione e spese

1. La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della Parte richiedente, soggetto alle prescrizioni della firma digitale ai sensi dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e D.Lgs. 82/2005 codice dell'Amministrazione digitale. Essa è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le Parti concordano che Agenzia Piemonte Lavoro si mantiene estranea a qualsivoglia controversia o pendenza in cui la Città di Asti o la Società affidataria Acli Service Asti s.r.l. dovessero incorrere rispetto a soggetti terzi che, a qualsiasi titolo, risultino coinvolti nell'attività di cui alla presente Convenzione.
3. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà definita in via esecutiva al Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto,

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

La Direttrice
Federica Deyme

Firmato digitalmente 13/03/2025

CITTÀ DI ASTI

Il Dirigente - Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi
Roberto Giorgio Giolito

Firmato digitalmente 13/03/2025

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)